



**DELIBERAZIONE
DEL
DIRETTORE GENERALE**

N. 960 DEL 28 LUG. 2014

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Art. 20 Legge nr. 67/88 – II fase - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DIPARTIMENTO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CLINICIZZATO "SANTISSIMA ANNUNZIATA" IN LOCALITÀ COLLE DELL'ARA DI CHIETI. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA FUNZIONALITÀ DELL'OPERA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. PROVVEDIMENTI.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Nicola Zavattaro, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 806 del 31 dicembre 2009 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzione del giorno 28.07.14 ;

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole _____ **Il Direttore Amministrativo Aziendale**
(Dott. Stefano Spadano)

Parere favorevole _____ **Il Direttore Sanitario Aziendale**
(Dott. Pasquale Fiacco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Nicola Zavattaro)



Proposta di deliberazione
per il
Direttore Generale

Il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzione, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

OGGETTO: Art. 20 Legge nr. 67/88 – II fase - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DIPARTIMENTO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CLINICIZZATO "SANTISSIMA ANNUNZIATA" IN LOCALITÀ COLLE DELL'ARA DI CHIETI. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA FUNZIONALITÀ DELL'OPERA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DELL'INTESTATO SERVIZIO

PREMESSO

- che con Delibera del D.G. n. 1281 del 26.10.2005, a seguito di licitazione privata, venivano aggiudicati all'A.T.I. De Cesare Ing. Ulrico s.r.l. – Edilizia Di Cosmo s.r.l. – Guerrato s.p.a. – Solisonda s.p.a. – I.A.B. s.p.a. i lavori di costruzione di un nuovo corpo di fabbrica atto a contenere il dipartimento di cardiologia e cardiocirurgia nella nuova sede del P.O. Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti, con un ribasso pari al 0,504% sull'importo a base d'asta, conseguendo un importo contrattuale di € 21.010.698,13 compresi gli oneri della sicurezza, oltre l'importo I.V.A. come per Legge;
- che l'appalto era costituito da due lotti funzionali:
 - 1° lotto per € 16.229.329,04, la cui copertura economica veniva prevista a valere sui fondi residui del finanziamento ex art. 20 L. 67/88 concesso dal CIPE con Delibera 59/99 del 21.04.1999 pari ad € 21.781.596,57 come successivamente ridefinito con atto deliberativo della ASL di Chieti n. 230 del 23.02.2006 e recepito con Delibera di Giunta Regionale n. 113 del 14.03.2006;
 - 2° lotto per € 12.136.737,13, la cui copertura economica veniva prevista con i fondi ex art. 20 II fase Accordo di Programma Integrativo Stralcio 2004;
- che l'appalto veniva formalizzato con la sottoscrizione del Contratto per Notaio Pretaroli n. 72628 di rep. del 05.04.2006;
- che i lavori relativamente al 1° lotto venivano consegnati in data 10.04.2006 e ne veniva fissato il termine di ultimazione in 520 giorni e quindi alla data del 24.08.2007;
- che con nota prot. 07/1388 del 04.05.2007 a firma del R.U.d.P., veniva approvata la Perizia di Variante 1 per l'importo – in diminuzione rispetto al contratto originario – di € 20.969.967,65;
- che con delibera di Giunta Regionale n. 360 del 24.04.2008 veniva approvato il 2° lotto dell'appalto e con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 707 del 01.08.2008 veniva formalizzata la Concessione in favore della A.S.L. quale Ente attuatore;
- che i lavori del 2° lotto venivano consegnati in data 07.07.2008 e ne veniva fissato il termine di ultimazione in 730 giorni e quindi alla data del 14.05.2009;
- che con Delibera del D.G. n. 380 del 14.05.2009, veniva approvata la Perizia di Variante 2;

- che con Delibera del D.G. n. 668 del 06.08.2009, ad integrazione della Delibera n. 380 del 14.05.2009, si disponeva la separazione degli interventi 1° e 2° lotto, secondo le rispettive linee di finanziamento in coerenza con le disposizioni espresse in merito dalla Direzione Sanità;
- che con Delibere n. 489 e 490 del 19.05.2010 venivano ulteriormente affrontate problematiche inerenti alla perizia di variante 2, dove in particolare sull'utilizzo dell'importo del quadro economico a valere sui fondi dell'art. 20 e sul reperimento di ulteriori fondi per eventuali interventi di completamento e/o per acquisto di arredi/attrezzature;
- che la Direzione Sanità, con nota prot. 10354/DG2 del 04.06.2010, non ritenendo esaustivi i provvedimenti deliberativi 489 e 490 del 09.05.2010, il tutto volto all'approvazione da parte dell'Organo regionale della Perizia di Variante 2, rappresentava al R.U.d.P. la necessità *"...di conoscere in modo analitico e tempestivo se al termine dei lavori si renderanno necessari ulteriori interventi per il completamento dell'opera, sia in termini di opere edilizie ed impiantistiche che di acquisizione ed installazione di arredi ed attrezzature e di disporre di una puntuale quantificazione del relativo fabbisogno economico"*;
- che a seguito di una rivisitazione puntuale del progetto da parte della stazione appaltante, nei contenuti del quadro economico della Perizia di variante 2, affinché la stessa rispecchiasse la completa e piena funzionalità dell'opera, la Società di Progettazione Proger, in data 04.03.2011 prot. 15492 – dopo numerosi solleciti – a riscontro della richiesta prot. 66462 del 20.09.2010, provvedeva a rimettere gli elaborati progettuali integrativi alla Perizia di Variante 2;
- che con delibera del D.G. n. 891 del 22.07.2011 veniva approvata definitivamente la perizia di Variante 2/assestamento per l'importo totale di € 33.990.083,77 di cui € 25.985.727,27 (€ 780.614,00 per oneri sicurezza) ed € 8.004.356,50 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con il citato provvedimento deliberativo n. 891 del 22.07.2011 veniva confermata la ripartizione dell'intero importo di € 33.990.083,77 per linee di finanziamento come di seguito evidenziato:
 - € 21.853.346,00 QUALE FINANZIAMENTO RESIDUO EX ART. 20 Legge 67/88 concesso con Delibera CIPE 59 del 21.04.1999, stralciato dal finanziamento generale di € 43.578.116,69 assegnato con Delibera del Consiglio Regionale n. 69/3 del 23.09.1997 per il completamento del Nuovo Ospedale SS. Annunziata di Chieti;
 - € 12.136.737,13 quale finanziamento ex art. 20 L. 67/88 AdP integrativo dello stralcio 2004;
- Che con delibera n. 892 del 25.07.2011, a seguito della nota prot. 44055 del 25.07.2011, trasmessa dall'A.T.I. appaltatrice dell'opera De Cesare Ing. Ulrico s.r.l. in qualità di mandataria, veniva deliberato la presa d'atto della stessa nota 44055 del 25.07.2011 con la quale l'A.T.I., ad eccezione della Mandante Guerrato s.p.a., confermava gli impegni assunti nella riunione del 06.07.2011 in riferimento all'accettazione delle condizioni contenute nella Perizia di variante 2/assestamento e conferiva mandato al R.U.d.P. di procedere ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 136 del DPR 554/99, all'ingiunzione delle lavorazioni impiantistiche;
- Che con contratto d'appalto aggiuntivo per Notaio Pretaroli n. 82024 del 25.07.2001 venivano formalizzati gli impegni di cui alla perizia di variante 2/Assestamento;
- Che con la sottoscrizione del contratto aggiuntivo n. 8204 del 25.07.2001 si intendeva assolta la consegna dei lavori inerente la Perizia di Variante 2/Assestamento, rideterminando la data di fine lavori al 20.05.2012;
- Che, infine, a seguito di successive proroghe concesse dal R.U.d.P. la data di fine lavori veniva fissata al 30.07.2012;

- Che con Certificazione di fine lavori redatto in data 02.08.2012, i lavori sono stati ritenuti conclusi alla data del 30.07.2012;

CONSIDERATO

- che, dopo l'ultimazione dei lavori e ai fini del collaudo dell'opera, veniva stilato un cronoprogramma delle attività di collaudo da effettuare, stabilendo una tempistica per la conclusione di tali operazioni alla data del 28.02.2014;
- che nel corso delle prove propedeutiche al rilascio del certificato di collaudo venivano riscontrate nella centrale frigorifera problematiche di cavitazione sulle pompe del circuito torri evaporative realizzato dall'Impresa Guerrato (mandante);
- che in particolare veniva accertato che il circuito funziona se reso autonomo dall'impianto del "vecchio ospedale", nel mentre non è in grado di funzionare se collegato al predetto impianto così come da progetto e cioè secondo le condizioni contrattuali;
- che i numerosi sopralluoghi e gli approfondimenti eseguiti sembrano non aver consentito ai Tecnici interessati di comprendere le cause del malfunzionamento che, tuttavia, hanno portato la Commissione di collaudo a ritenere allo stato non collaudabili le relative opere, fatta salva la collaudabilità all'esito dei lavori necessari per l'eliminazione del malfunzionamento riscontrato, ovvero per rendere indipendente il nuovo impianto di produzione di acqua refrigerata da quello ospedaliero esistente.
- Che peraltro, detta Commissione, con nota 23.01.14, sottolineava che:
 - **"1)** a norma dell'art. 1.2 delle norme tecniche di esecuzione (E.00.00.O.NT.02) <gli impianti alla consegna dei lavori devono essere in condizioni di perfetto funzionamento e collaudabili> ;
 - **2)** a norma dell'art. 1.6 delle norme tecniche di esecuzione (E.00.00.O.NT.02) le verifiche e le prove sugli impianti <si devono in ogni caso effettuare durante l'esecuzione delle opere ed in modo che esse risultano completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori>"
- che allo stato attuale nessuna difformità è stata contestata tra il progetto appaltato e l'opera eseguita, cosicché Guerrato S.p.a., con nota 05.12.13, ha ascritto il malfunzionamento dell'impianto ad *"un evidente errore di progettazione"*, in tal modo ritenendo di essere estranea alle problematiche insorte.
- che nel contempo Proger s.p.a., con nota 22.01.14, ha dedotto che il malfunzionamento *"è ascrivibile a fatto straordinario ed imprevedibile correlato al collegamento del circuito esistente con quello di nuova realizzazione, per probabili condizioni di interferenza imponderabili e non individuati"* ed ha riferito che *"la soluzione proposta dal progettista (separazione dei due circuiti – nuovo ed esistente – dell'acqua di condensazione) non comporta modifiche alle prestazioni energetiche dell'impianto (circa 8.000 Kcal/h complessive a servizio per intero di tutto il complesso ospedaliero) e quindi non determina <un'opera diversa tecnicamente da quella progettata ed appaltata>"*
- che i tecnici della DECSA, società che per conto di Guerrato S.p.a. ha installato le torri evaporative, suggerivano di rendere indipendente il nuovo impianto di produzione di acqua refrigerata da quello ospedaliero esistente e Proger S.p.a., con nota 20.12.13, condivideva tale suggerimento tale che, all'esito di quanto concluso e verbalizzato nel corso della riunione del 17.02.14, predisponeva e trasmetteva a questa Azienda gli elaborati progettuali esecutivi - comprensivi di computo metrico estimativo e di quadro economico di spesa recante un importo per lavori da eseguire di €39.468,79, di cui €1.150,00 per oneri relativi alla sicurezza – relativi agli interventi propedeutici alla separazione dei circuiti di condensazione per rendere indipendente il funzionamento delle torri evaporative di recente installazione nel Fabbricato

"M" dal sistema preesistente realizzato prima dell'appalto del Dipartimento di Cardiologia e Cardiochirurgia;

- che nel corso della riunione tenuta il giorno 07.05.14 la Commissione di Collaudo, ribadendo quanto già in precedenza anticipato, ha confermato al RUP di ritenere inapplicabili alla fattispecie in esame le disposizioni di cui all'art. 197 DPR 554/99 ed ha anticipato di poter pervenire al rilascio del Certificato di collaudo soltanto all'esito dell'eliminazione del malfunzionamento riscontrato ovvero al distacco del nuovo impianto di produzione di acqua refrigerata da quello ospedaliero esistente.

TENUTO CONTO

- che i fatti descritti evidenziano che nessuna responsabilità può certamente essere ascritta alla scrivente Azienda, che non può e non deve rispondere né degli eventuali vizi di progettazione, né degli eventuali errori di esecuzione e sulla quale non possono riverberarsi le conseguenze negative della emanazione del certificato di ultimazione lavori in assenza delle propedeutiche e preliminari verifiche richiamate dalla Commissione di Collaudo nella citata nota del 23.01.14.
- che alla luce di quanto precede, stante la superiore esigenza della stazione appaltante di pervenire con immediatezza alla definizione delle operazioni di Collaudo ed alla utilizzazione del Dipartimento di Cardiologia e Cardiochirurgia, con note del 23.05.14 si provvedeva a diffidare l'A.T.I. appaltatrice dell'appalto e la Proger s.p.a., quest'ultima in qualità di progettista e direttore dei lavori, *"...a comunicare...se è loro intendimento farsi carico pro-quota, e nelle misure che detti destinatari vorranno consensualmente definire tra loro, della responsabilità e dei costi da sostenere per l'esecuzione degli interventi dinanzi richiamati, finalizzati alla separazione dei circuiti di condensazione e, in caso positivo, ad avviare immediatamente le relative lavorazioni"*;
- che entro il termine assegnato per il riscontro alla suddetta comunicazione l'A.T.I. appaltatrice, con nota del 26.05.14 trasmetteva la comunicazione in pari data della mandante Guerrato s.p.a. contenente il diniego a farsi carico degli oneri necessari per la realizzazione del nuovo circuito sul presupposto della propria estraneità al rilevato malfunzionamento;
- che allo stesso modo Proger s.p.a., con nota del 29.05.14, respingeva ogni addebito di responsabilità e si dichiarava non disponibile a farsi carico degli oneri necessari per la realizzazione degli interventi volti al superamento del malfunzionamento dinanzi riferito;
- che per quanto detto, i tempi per l'accertamento preventivo delle relative responsabilità sono incompatibili con la assoluta ed impellente necessità della stazione appaltante di attivare il polo cardiochirurgico il più presto possibile, in quanto:
 - a seguito delle verifiche effettuate nell'ambito della programmazione regionale sulla vulnerabilità sismica delle strutture definite "strategiche", tra cui il P.O. Clinicizzato di Chieti, è stata riscontrata la particolare condizione precaria delle strutture inerenti le palazzine "F" e "C", le quali sono state definite inidonee alla funzione ospedaliera preposta;
 - è stato programmato lo sgombero e il trasferimento dei servizi contemplati nelle palazzine "F" e "C", in altra sede quest'ultima individuata, per l'appunto, nel nuovo manufatto edilizio palazzina "M" (polo cardiochirurgico), in corso di attivazione;

ACCERTATO

- che i lavori da eseguirsi per attivare il polo cardiochirurgico rivestono carattere di complementarietà e non sono compresi nel progetto iniziale e gli stessi si rendono necessari a seguito di circostanze impreviste;

- che altresì, gli stessi lavori sono strettamente necessari al perfezionamento del contratto iniziale e l'importo stimato è di gran lunga inferiore al 50% del contratto stesso;

PRESO ATTO

- dell'estrema urgenza di dover dare seguito all'attivazione della palazzina "M" (polo cardiocirurgico), dove tra l'altro dovranno trovare allocazione i servizi attualmente contemplati nelle palazzine "F" e "C", quest'ultime ritenute inadeguate ai fini della sicurezza statica e sismica a seguito delle verifiche effettuate nell'ambito della programmazione regionale sulla vulnerabilità sismica delle strutture definite strategiche;
- del riscontro alla richiesta formulata da questa Azienda con nota 23.05.14 prot. 28925 fornito dall'A.T.I. De Cesare Ing. Ulrico s.r.l. - Edilizia Di Cosmo s.r.l. - L.A.B. s.p.a. - Guerrato s.p.a. - Solisonda s.r.l. e da Proger s.p.a., dal quale si evince la assoluta indisponibilità della esecutrice e del progettista/direttore dei lavori a farsi carico degli oneri necessari per la realizzazione degli interventi volti al superamento del malfunzionamento;
- della posizione espressa dalla Commissione di Collaudo che ha ritenuto inapplicabili alla fattispecie in esame le disposizioni di cui all'art. 197 DPR 554/99;
- dell'estrema necessità di dover eseguire comunque i lavori di completamento relativi alla separazione dei circuiti di condensazione strettamente connessi all'attivazione del polo cardiocirurgico dell'Ospedale di Chieti, secondo gli elaborati progettuali predisposti da Proger s.p.a.;

RAVVISATO che con Delibera del D.G. n. 768 del 11.06.2014, è stata indetta la procedura di affidamento riguardante la realizzazione dei lavori di **"Completamento Dipartimento di Cardiologia e Cardiocirurgia P.O. clinicizzato di Chieti. Completamento per la funzionalità dell'opera"**, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO

- ♦ che con lettera d'invito prot. 34466U14 del 23.06.2014, è stata invitata l'A.T.I. DE CESARE Ing. ULRICO s.r.l. (Impresa, Mandataria) – Edilizia Di Cosmo s.r.l. – L.A.B. s.p.a. – Guerrato s.p.a. – Solisonda s.r.l. Via F. Salomone, 1 - 66100 CHIETI a presentare la propria offerta entro le ore 12,00 del 07.07.2014;
- ♦ che entro le ore 12,00 del giorno 07.07.2014, l'Impresa invitata provvedeva a rimettere la propria offerta economica;
- ♦ che con verbale datato 08 luglio 2014, sottoscritto dal Seggio di Gara, si è dato corso all'aggiudicazione dell'appalto per il *"Completamento Dipartimento di Cardiologia e Cardiocirurgia P.O. clinicizzato di Chieti. Completamento per la funzionalità dell'opera"* all'A.T.I. DE CESARE Ing. ULRICO s.r.l. (Impresa, Mandataria) – Edilizia Di Cosmo s.r.l. – L.A.B. s.p.a. – Guerrato s.p.a. – Solisonda s.r.l. Via F. Salomone, 1 - 66100 CHIETI, già appaltatrice dei lavori dell'appalto principale di realizzazione del polo di cardiologia e cardiocirurgia del P.O. Clinicizzato di Chieti;
- ♦ che il contratto che si andrà a stipulare con l'A.T.I. appaltatrice, sarà a corpo per l'importo pari ad € 39.271,45 compresi gli oneri per la sicurezza;

VISTA

- la polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 2014/50/2308167 rilasciata in data 16.07.2014 da Reale Mutua Assicurazioni tramite la filiale di Chieti "Emilio Di Peco s.r.l.";
- la richiesta DURC inoltrata in data 24.07.2014 e per la quale, data l'urgenza di procedere con immediatezza all'esecuzione dei lavori, si prende in considerazione il D.U.R.C. di data valida già in possesso della Stazione Appaltante;

RITENUTO

- ◆ di dare atto della procedura negoziata esperita in data 08 luglio 2014, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs n. 163/2006 con il criterio dell'offerta al prezzo più basso mediante unico ribasso sull'importo dei lavori ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e approvare il relativo verbale di gara del 08.07.2014;
- ◆ di aggiudicare definitivamente all'A.T.I. DE CESARE Ing. ULRICO s.r.l. (Impresa, Mandataria) – Edilizia Di Cosmo s.r.l. – L.A.B. s.p.a. – Guerrato s.p.a. - Solisonda s.r.l. Via F. Salomone, 1 - 66100 CHIETI, i lavori di **"Completamento Dipartimento di Cardiologia e Cardiocirurgia P.O. clinicizzato di Chieti. Completamento per la funzionalità dell'opera"**, il tutto per l'importo a corpo pari ad 39.271,45 compresi gli oneri per la sicurezza;
- ◆ di sottoscrivere con l'Impresa aggiudicataria regolare contratto di appalto, come da schema allegato al presente provvedimento;
- ◆ di confermare che l'importo previsto per assolvere all'affidamento in disamina è stato prenotato con Delibera del D.G. n. 768 del 11.06.2014;
- ◆ di prenotare l'importo totale di € 60.000,00 al sottoconto 01.01.02.03.01 del Bilancio Economico 2014;
- ◆ di comunicare al Direttore dei Lavori l'aggiudicazione definitiva ove procedere alla consegna dei lavori;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Le premesse formano parti integranti e sostanziali di quanto appresso determinato.

1. di dare atto della procedura negoziata esperita in data 08 luglio 2014, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs n. 163/2006 con il criterio dell'offerta al prezzo più basso mediante unico ribasso sull'importo dei lavori ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e approvare il relativo verbale di gara del 08.07.2014, che si allega alla presente sotto la lettera "A";
2. di aggiudicare definitivamente all'A.T.I. DE CESARE Ing. ULRICO s.r.l. (Impresa, Mandataria) – Edilizia Di Cosmo s.r.l. – L.A.B. s.p.a. – Guerrato s.p.a. - Solisonda s.r.l. Via F. Salomone, 1 - 66100 CHIETI, i lavori di **"Completamento Dipartimento di Cardiologia e Cardiocirurgia P.O. clinicizzato di Chieti. Completamento per la funzionalità dell'opera"**, il tutto per l'importo a corpo pari ad 39.271,45 compresi gli oneri per la sicurezza;
3. di sottoscrivere con l'Impresa aggiudicataria regolare contratto di appalto, come da schema allegato al presente provvedimento, che si allega alla presente sotto la lettera "B";
4. di confermare che l'importo previsto per assolvere all'affidamento in disamina è stato prenotato con Delibera del D.G. n. 768 del 11.06.2014;
5. di approvare il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

A1/1	Opere Edili ed Impianti	€	38 121,45
A1/2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	1 150,00
	Sommano lavori	€	39 271,45

B) SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE

B1)	Spese tecniche 12% (A1+A2)	€	4 736,25
B2)	I.V.A. su lavori 10% (A1+A2+B6)	€	4 820,59
B3)	C.N.P.A.I.A. su spese tecniche 4% (B1)	€	189,45
B4)	I.V.A. su spese tecniche 22% (B1+B3)	€	1 083,66
B5)	Imprevisti	€	8 934,48
B6)	Oneri art. 92 D.Lgs 163/2006 2% (A1/1+A1/2+B6)	€	964,12
	Sommano a disposizione	€	20 728,55
	TOTALE FINANZIAMENTO A+B	€	60 000,00



6. di prenotare l'importo totale di € 60.000,00 al sottoconto 01.01.02.03.01 del Bilancio Economico 2014;
7. di comunicare al Direttore dei Lavori dell'Appalto principale l'avvenuta aggiudicazione definitiva al fine di procedere alla consegna dei lavori;
8. di demandare l'U.O.C. Investimenti Patrimonio e Manutenzione a tutte le successive fasi tendenti alla realizzazione dell'opera;
9. di trasmettere il presente provvedimento all'U.O.C. Bilancio e Contabilità, all'U.O.C. Controllo di Gestione, nonché alla U.O.C. Affari Generali e Legali affinché provveda alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line di questa ASL, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.Giugno.2009, n° 69, con le modalità di recepimento, disposizioni attuative e di gestione dell'albo pretorio informatico aziendale giusta deliberazione n° 396 del 21.Aprile.2011, disponendo altresì la pubblicazione del presente provvedimento/delibera nella "Sezione Amministrazione" di questa azienda in attuazione del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.
10. di dare al presente provvedimento immediata esecutività;

La presente proposta di deliberazione consta di n. (10) pagine e di n. 02 allegati per complessive pagine, tra delibera ed allegati pari a 25 .

L'Istruttore
(Geom. Emilio MEZZANELLO)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Filippo MANCI)

**Il Direttore/Responsabile dell'U.O. che
attesta la legittimità e la regolarità dell'atto**
(Ing. Filippo MANCI)

Data 28.07.14

Data 28.07.14

Data 28.07.14

Firma [Firma]

Firma [Firma]

Firma [Firma]

Visto: Il Direttore del Dipartimento _____

Data _____

Firma _____



CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n. del bilancio (*anno*)

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____ € _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno


28 LUG. 2014 con prot. n. **41364** ■

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto




Azienda U.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti

**U.O.C. INVESTIMENTI, PATRIMONIO E
MANUTENZIONE**

A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

**Via Silvio Spaventa, 37
66034 LANCIANO**



All. a),b)

alla Delibera

n.

del



OGGETTO: Art. 20 L. 67/88 II fase. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DIPARTIMENTO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA P.O. CLINICIZZATO DI CHIETI. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA FUNZIONALITA' DELL'OPERA.

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 39.468,79

VERBALE DI GARA

del 08 luglio 2014

PROCEDURA DI GARA

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) D.Lgs 163/2006, con il sistema del prezzo più basso determinato mediante unico ribasso sull'importo a base d'asta, essendo l'appalto a corpo.

REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale Lanciano - Vasto - Chieti

U.O.C. INVESTIMENTI - PATRIMONIO - MANUTENZIONE

Via Silvio Spaventa, 37 - 66034 LANCIANO - Tel. 0872706841 - Fax 0872706738

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di luglio, presso la sede della U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione della A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti, sita in Lanciano Via S. Spaventa nr. 37, si è riunito il seggio di Gara, nelle figure dei sig.ri:

- **Ing. Filippo MANCI** PRESIDENTE
(Dirigente Servizio tecnico Az./le)
- **Geom. Vincenzo STAMPONE** COMPONENTE
(Ass. Tecnico Geom.)
- **Geom. Emilio MEZZANELLO** COMPONENTE
(Coll. Tecnico Professionale)
- **Sig.ra Teresa CARBONELLI** SEGRETARIA
(Ass. Tecnico Amm.)

PREMESSO:

- che con delibera del D.G. Nr. 768 dell'11 giugno 2014, veniva effettuata la prenotazione della spesa ed allo stesso tempo indetta la procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per la lavori di "Completamento Dipartimento di Cardiologia e Cardiocirurgia P.O. clinicizzato di Chieti. Completamento per la funzionalità dell'opera";
- che altresì, con il medesimo provvedimento veniva approvato il quadro economico della spesa per un importo a base d'asta, compresi gli oneri della sicurezza, pari ad € 39.468,79;
- che entro il termine stabilito, e cioè entro le ore 12.00 del giorno 07.07.2014, come espressamente richiesto, l'A.T.I. invitata, A.T.I. DE CESARE Ing. ULRICO s.r.l. (Impresa, Mandataria) – Edilizia Di Cosmo s.r.l. – L.A.B. s.p.a. – Guerrato s.p.a. - Solisonda s.r.l. Via F. Salomone, 1 - 66100 CHIETI, provvedeva a far recapitare n. 1 plico sigillato.

CIO' PREMESSO

alle ore 10.00 di oggi il Presidente della gara Ing. Filippo MANCI, assistito dalla Segretaria verbalizzante, Sig.ra Teresa Carbonelli ed alla presenza continua dei componenti la Commissione, dopo aver ricordato l'oggetto, le modalità e l'importo dell'appalto, dichiara aperta la seduta di gara iniziando ad esaminare il plico pervenuto. In particolare, viene verificata la conformità della sigillatura del plico, la firma sui lembi di chiusura e la presenza della dicitura richiesta.

Si procede, quindi, ad aprire il plico ricevuto, si riscontra l'esistenza della documentazione amministrativa e della busta interna contenente l'offerta economica, la verifica della loro conformità riguardo alla sigillatura e controfirme sui lembi di chiusura e le diciture richieste. Si procede, quindi alla verifica della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto dalla lettera d'invito al fine di esprimere l'esito di ammissione come in appresso specificato.

Pertanto, in base a quanto sopra formulato, risulta la seguente situazione di ammissione:

IMPRESA	INDIRIZZO	C.A.P.	CITTA'	PROV.	ESITO
A.T.I. De Cesare Ing. Ulrico s.r.l.	Via F. Salomone, 1	66100	Chieti	CH	AMMESSA

A questo punto, si procede all'apertura del plico sigillato contenente l'offerta economica presentata per la gara, rilevando, la somma offerta con il relativo ribasso percentuale da parte dell'A.T.I., come da prospettazione seguente:

IMPRESA**RIBASSO %**

A.T.I. De Cesare Ing. Ulrico s.r.l.

0,515%

Si procede, quindi, al completamento delle procedura negoziata, verificando che la percentuale del 0,515% offerta, non è inferiore a quello di cui all'appalto principale e quindi conforme a quanto stabilito nella lettera d'invito al punto 1 della parte seconda, ritenendo congruo e conveniente il prezzo offerto.

- Dal che il Presidente di Gara, Ing. Filippo Mancì, assistito dalla Segretaria verbalizzante ed alla presenza degli altri componenti la Commissione di Gara, aggiudica l'Appalto dei lavori di **"Completamento Dipartimento di Cardiologia e Cardiochirurgia P.O. clinicizzato di Chieti. Completamento per la funzionalità dell'opera"** all'A.T.I. DE CESARE Ing. ULRICO s.r.l. (Impresa, Mandataria) – Edilizia Di Cosmo s.r.l. – L.A.B. s.p.a. – Guerrato s.p.a. - Solisonda s.r.l. Via F. Salomone, 1 - 66100 CHIETI per il ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta (base d'asta € 39.468,79), esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oneri sicurezza € 1.150,00), pari al 0.515%, corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € **39277,45** compresi gli oneri per la sicurezza, oltre l'I.V.A.come per Legge..

Alle ore 11,10 di oggi 08 luglio 2014 il Presidente di gara Ing. Filippo Mancì, dichiara chiusa la seduta con redazione del presente verbale che, letto e confermato, viene siglato in tutte le pagine e sottoscritto come segue.

Al presente verbale si allega:

- copia lettera d'invito;
- copia offerta dell'A.T.I. aggiudicataria.

Lanciano, 08.07.2014**LA SEGRETARIA** (Sig.ra Teresa CARBONELLI)**LA COMMISSIONE**

(Ing. Filippo MANCI)

(Geom. Emilio MEZZANELLO)

(Geom. Vincenzo STAMPONE)

Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a horizontal line. The top signature is 'Carbonelli Teresa', the middle one is 'Filippo Mancì', and the bottom one is 'Emilio Mezzanello'.

"B"

A - Schema di contratto d'appalto - Articolo 53, comma 2, lettera a)

Stazione appaltante: A.S.L. LANCIANO-VASTO-CHIETI

Intervento di

**Art. 20 Legge nr. 67/88 - II fase - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DIPARTIMENTO DI
CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CLINICIZZATO "SANTISSIMA
ANNUNZIATA" IN LOCALITÀ COLLE DELL'ARA DI CHIETI. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA
FUNZIONALITA' DELL'OPERA.**

CUP: H79H04000010001

CIG: ZA70FC5618

CONTRATTO D'APPALTO

articolo 53, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006
(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavoro a corpo	38.121,45
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	1.150,00
A	Totale appalto (1 + 2)	39.271,45

PER LA STAZIONE APPALTANTE
IL DIRETTORE GENERALE A.S.L. LANCIANO-VASTO-CHIETI
(Dott. Francesco Nicola ZAVATTARO)

PER L'APPALTATORE
L'IMPRESA MANDATARIA DE CESARE ULRICO s.r.l.
L'AMMINISTRTORE DELEGATO IMPRESA MANDATARIA
(Arch. Angelo DE CESARE)



Indice:

PREMESSA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del contratto.
- Articolo 2 Ammontare del contratto.
- Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
- Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 6 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
- Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.
- Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.
- Articolo 9 Contabilità dei lavori.
- Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
- Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
- Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
- Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
- Articolo 15 Risoluzione del contratto.
- Articolo 16 Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
- Articolo 20 Subappalto.
- Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Articolo 22 Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto.
- Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.



Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

la **A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti** con sede legale in Chieti Via Martiri Lancianesi n. 17/19, **Codice Fiscale 02307130696**, legalmente rappresentata dal **Dott. Francesco Nicola Zavattaro**, nato a Castiglione a Casauria (PE) il 28/01/1957, nella sua qualità di Direttore Generale, nominato per la carica con delibera G.R.A. n. 806 del 31.12.2009, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Azienda, di seguito denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante";

E

l'A.T.I. appaltatrice IMPRESA COSTRUZIONI DE CESARE ING. ULRICO s.r.l. – EDILIZIA DI COSMO s.r.l. – I.A.B. s.p.a. – GUERRATO s.p.a. – SOLISONDA s.r.l.; costituita con Scrittura Privata Autenticata da Notaio Pretaroli rep. 71307 e 71313 del 04.11.2005 reg.to a Chieti al n. 824 mod. II del 07.11.2005, rappresentata dall'Impresa Mandataria "Impresa Costruzioni De Cesare Ing. Ulrico s.r.l." con sede in Via Federico Salomone n. 1 – 66100 Chieti **Codice Fiscale e P. IVA 01546860691**, in persona dell'**Arch. Angelo DE CESARE**, nato a Chieti il 21/08/1960, nella sua qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri attribuiti con Atto _____ di seguito denominato "Appaltatore".

SI STABILISCE E SI CONVIENE QUANTO APPRESSO SEGUE

PREMESSO

- a) che con deliberazione del Direttore Generale n. 768 del 11.06.2014, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta la procedura di affidamento per l'intervento titolato "**Art. 20 Legge nr. 67/88 – II fase - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DIPARTIMENTO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CLINICIZZATO "SANTISSIMA ANNUNZIATA" IN LOCALITÀ COLLE DELL'ARA DI CHIETI. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA FUNZIONALITÀ DELL'OPERA**" per un importo dei lavori da appaltare di euro **39.468,79**, di cui euro **38.318,79** oggetto dell'offerta di ribasso ed euro **1.150,00** per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- b) che in seguito a Procedura Negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs n. 163/2006, il cui verbale di gara è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n. _____ del _____, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 0,515%;
- c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, dal Responsabile del procedimento, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;


TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **ZA70FC5618**;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **H79H04000010001**.



Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro **39.271,45**
(diconsi euro Trentanovemiladuecentosettantuno/45)
di cui:
 - a) euro **38.121,45** per lavori veri e propri;
 - b) euro **1.150,00** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di **Chieti**, all'indirizzo **Via Federico Salomone n. 1**, presso la propria sede legale ed operativa.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandati di pagamento secondo le modalità operative della Stazione Appaltante;
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «A», sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signori
 - Arch. Angelo De Cesare, nato a Chieti il 21.08.1960 ed ivi residente in Via F. Salomone n. 1, c.f. DCSNGL60M21C632Q - Amministratore Delegato;
 - Ing. Ulrico De Cesare nato a Chieti il 12.02.1930 ed ivi residente in Via F. Salomone n. 1, c.f. DCSLRC30B12C632C – Presidente CdA;autorizzati ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondenti ai seguenti codici IBAN:
 - a. Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.p.a. – Filiale di Chieti – Codice IBAN: IT23Z053871550000000024311;
 - b. Carichieti s.p.a. – Filiale di Chieti – Codice IBAN: IT26M0605015500CC0010020635;
 - c. Banca dell'Adriatico s.p.a. – Filiale di Chieti – Codice IBAN: IT23Y0574815503100000000569;
 - d. Banca Nazionale del lavoro – Agenzia di Chieti – Codice IBAN: IT57Z010051550000000008825.

- ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
 6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro **5** giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **30 (Trenta)** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo **1** per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro **39,27/giorno**.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.



4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti non inferiore a euro **25.000,00**.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20% (Venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
 - b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni¹⁾, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.



6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori .
7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui alla normativa vigente in materia.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Trattandosi di lavori di completamento attinenti alla funzionalità dell'opera, il certificato di collaudo è emesso tenendo conto sia dell'appalto principale che di quello oggetto del presente contratto, entro il termine perentorio di **60** (Sessanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.



Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) nei casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di **Chieti** con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.



3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza sostitutivo di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al **Direttore dei Lavori** gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia antimafia, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.



4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante **Polizza Fideiussoria** numero **2014/50/2308167** in data **16.07.2014** rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni agenzia di Chieti per l'importo di euro 2.064,70 pari al 5,26 per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero **2014/06/2040865** in data **18.07.2014** rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni agenzia di Chieti per danni di esecuzione per un massimale di euro 39.271,45 (euro Trentanovemiladuecentosettantuno/45);
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
 - b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - d) i piani di sicurezza previsti di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti;
 - f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso la sede dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.



Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Le parti dichiarano la presente scrittura privata conforme alla loro volontà confermandone il contenuto ed in segno di accettazione la sottoscrivono.

Redatto in duplice originale in bollo di cui uno per la Stazione appaltante e l'altro per l'Agenzia delle Entrate.

PER LA STAZIONE APPALTANTE
IL DIRETTORE GENERALE A.S.L. LANCIANO-VASTO-CHIETI
(Dott. Francesco Nicola ZAVATTARO)

PER L'APPALTATORE
L'IMPRESA MANDATARIA DE CESARE ULRICO s.r.l.
L'AMMINISTRTORE DELEGATO IMPRESA MANDATARIA
(Arch. Angelo DE CESARE)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' with a vertical stroke extending downwards from its center.